

Parabita, 21 ottobre 2019

*Preg.mo Arch. Venanzio Marra*

**Responsabile del Procedimento**

**del Comune di Alezio**

[protocollo.comune.alezio@pec.rupar.puglia.it](mailto:protocollo.comune.alezio@pec.rupar.puglia.it)

**Oggetto: S.I.A. relativo al progetto di coltivazione mineraria di una cava di materiale argilloso in Località “Arpa” del Comune di Alezio - Foglio 17 P.lle 51, 52, 53, 112 - ai sensi dell’art.20 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Osservazioni di Italia Nostra.**

Il sottoscritto Secli Marcello, in qualità di Presidente dell’Associazione ITALIA NOSTRA onlus - Sezione Sud Salento, Associazione rappresentativa di interessi diffusi concernenti la tutela del territorio e dei suoi beni culturali ed ambientali riconosciuta con DPR n. 1111 del 02.08.1958 ed operante nel territorio della provincia di Lecce,

## PREMESSO

- che con istanza prodotta il 26 aprile 2019, integrata il successivo 11 giugno, la ditta GEOAMBIENTE srl con sede in Cavallino ha depositato lo Studio di Impatto Ambientale, relativo al progetto di coltivazione mineraria di una cava di materiale argilloso in località “ARPA” del Comune di Alezio - Foglio 17 P.lle 51-52-53-112, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 152 / 2006 e s.m.i;
- che la cava in oggetto **non ricade in nessun piano di bacino e/o piano particolareggiato di estrazione**, così come previsto dal P.R.A.E. (approvato con la Del. di G. R. n. 580 del 15 maggio 2007) e che, data la rilevante estrazione prevista, il sito in questione subirà un notevole impatto ambientale e paesaggistico ragion per cui detto Studio necessita di essere accuratamente valutato;
- che l’art. 22, ex art. 15 “Tutela delle acque nelle cave di pianura e fondo valle”, inserito nel Titolo III “Norme di Coltivazione” delle N.T.A del P.R.A.E. - Puglia” (approvato in con Del. di G. R. n. 580 del 15 maggio 2007 e successiva modifica con D.G.R. n. 445 del 23 / 02 / 2010), recita testualmente e in maniera inequivocabile: **“Nelle cave è fatto divieto di mettere a giorno la superficie della falda freatica. Pertanto, la profondità delle cave a fossa in pianura deve mantenere una distanza al di sopra del massimo livello della falda freatica che sarà stabilita dalla relazione idrogeologica.”**;
- che l’Art. 8 dello Statuto del Comune di Alezio recita: al Comma 1 - **Il Comune tutela l’ambiente e il paesaggio per il migliore sviluppo sociale ed economico**; al Comma 2 - **Il**

**Comune: A) interviene per sostenere progetti ed opere di recupero ambientale e naturale; B) si impegna a determinare misure per contrastare e ridurre l'inquinamento atmosferico, acustico, delle acque, del suolo e del sottosuolo ... (omissis);**

### CONSIDERATO

- che nella zona di progetto della cava esistono due falde acquifere di cui una freatica superficiale a profondità di circa 2 metri e una profonda a circa 40 metri dal piano di campagna, come confermato ed evidenziato nella Relazione geologica allegata al progetto in questione;
- che il progetto di cava in esame è “a fossa in pianura” e prevede uno scavo con quota bel al di sotto del massimo livello della falda freatica, ciò in palese contrasto con quanto previsto dalla succitata norma di tutela delle acque nelle cave in pianura, del P.R.A.E. vigente;
- che il transito dei mezzi pesanti correlato al trasporto del materiale scavato interesserà anche la S.P. n. 41 che è vincolata dal P.P.T.R. della Puglia come Strada a valenza paesaggistica;
- che la zona interessata si trova ad una distanza inferiore ai 300 m da un'area di notevole interesse pubblico prevista nel P.P.T.R. della Puglia;
- che l'attività di cava di cui al progetto in epigrafe andrà ad impattare e a penalizzare significativamente le caratteristiche agronomiche che attualmente qualificano il territorio di Alezio che è tipizzato quale area D.O.P. “**Zona di produzione delle uve**” così come stabilito nel D.P.R. 09.02.1983 e sue successive modifiche;
- che l'apertura della cava in questione comporterà un significativo **consumo di suolo agricolo altamente produttivo** (50.000 mq) andando così a penalizzare la produzione di derrate agricole che è una delle attività economiche più significative del comune di Alezio. A tal proposito risultano significativi i dati dell'ISPRA 2018 sul “Rapporto sul consumo di suolo in Italia” da cui si rileva che la provincia di Lecce è al 4° posto delle province italiane per maggiore consumo di suolo, ciò soprattutto in ragione dell'alta percentuale che si registra nella fascia di territorio ricadente sul versante Ovest della provincia di Lecce;
- che a poca distanza dall'area interessata dal progetto (nei territori di Alezio, Parabita e Matino) sono presenti diverse aziende agrituristiche (S. Chiara, S. Maria della Lizza, Masseria Capani, Masseria Yala, Masseria Li Capperi, Villa Michela, Agrimat Salento, Casa vacanze Ciccarella) attività che, avendo registrato un significativa crescita economica in questi ultimi anni, ne andrebbero a subire - direttamente e/o indirettamente - gli effetti negativi dall'attività di escavazione e di trasporto dei materiali (rumori, polveri, traffico pesante, emissioni nocive in atmosfera, alterazione del paesaggio, ecc.);
- che la Legge regionale 22 maggio 1985, n. 37 “**Norme per la disciplina delle attività delle cave**” prevede, all'art. n. 31, che la Regione Puglia pianifichi e programmi lo sviluppo delle attività estrattive sul territorio regionale attraverso il Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.), strumento di pianificazione di settore;
- che il Piano Regionale Attività Estrattive non è stato sottoposto a VAS, in quanto approvato in data antecedente l'effettiva entrata in vigore, il 31 luglio 2007, della “Parte Seconda” del D.Lgs n. 152/2006, recante disposizioni in materia di VAS;

- che la Regione Puglia, successivamente, ha provveduto ad una "rielaborazione" del P.R.A.E. con D.G.R. n. 2112/2009, "Variazione al P.R.A.E., composta dalla Carta Giacimentologica, N.T.d.A. e Regolamento", approvata successivamente con D.G.R. n. 445 del 23/02/2010;
- che il lavoro di rivisitazione del P.R.A.E. è consistito nell'eliminare lo strumento dei Piani di Bacino e, nel redigere la Carta Giacimentologica, sono individuate le aree suscettibili di attività estrattive non sottostanti a vincoli o e condizionamenti ostativi all'attività stessa", così come esplicitato nel corpo della succitata Delibera;
- che nella D.G.R. n. 2112/2009 si precisa che relativamente alla Variazione del P.R.A.E., si è ritenuto "*... di non doverla sottoporre a V.A.S., in quanto si tratta di una rielaborazione del PRAE che non impatta sulla programmazione regionale attualmente vigente*";
- **che l'orientamento dell'Amministrazione Regionale, tuttavia, non è stato condiviso dalla Commissione Europea**, come comunicato con nota del 9 luglio 2014 ai Servizi regionali dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura di Missione per le Procedure di Infrastruttura. In particolare, in detta comunicazione la Commissione, nell'ambito della procedura del caso EU PILOT 2706/11 ENVI, ha evidenziato "*l'incorretta applicazione della Direttiva 2001/42/CE sulla VAS*" del Piano Cave della Regione Puglia, auspicando "*di ricevere conferma dell'impegno preso dalle Autorità italiane in merito all'avvio della procedura VAS per il succitato piano, corredato da un calendario preciso per raggiungere tale conformità*";
- che, sulla base di quanto osservato dalla Commissione Europea negli atti sopra citati, la Giunta Regionale **con Del. n. 1653 del 29 luglio 2014 ha disposto di sottoporre il PRAE alla procedura di VAS**, come prescritto dalla legislazione di settore. Nella stessa Delibera si è dato mandato alla Dirigente del Servizio Attività Economiche di individuare il soggetto giuridico idoneo a **redigere gli atti necessari alla predetta VAS, ai sensi del D.Lgs 156/2006 e ss.mm.ii.** con specifiche competenze professionali, che abbia i requisiti di competenza e di esperienza nei settori della pianificazione territoriale, delle risorse estrattive e della loro coltivazione, nel settore degli studi socio-economici, nei settori geologico ed idrogeologico, nonché della difesa del suolo, delle scienze della natura e del paesaggio, con procedura di gara ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di derivazione comunitaria di trasparenza, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e pubblicità;
- che, considerando i fatti su riportati e il combinato disposto tra la Direttiva Europea, e l'Art. 11, comma 5, del D.Lgs. 156/2006 e ss.mm.ii., **si desume che la "rielaborazione" del P.R.A.E. con D.G.R. n.2112/2009, "Variazione al P.R.A.E., composta dalla Carta Giacimentologica, Norme Tecniche di Attuazione e Regolamento", successivamente approvata con D.G.R. n. 445 del 23/02/2010, è annullabile per violazione di legge**, come prescritto nel suddetto comma 5: "*5. La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati, senza la previa valutazione ambientale strategica, sono annullabili per violazione di legge.*";
- che l'illegittimità del quadro normativo della "Variazione al P.R.A.E.", approvata con D.G.R. n. 445 del 23/02/2010, hanno come diretta conseguenza, l'applicazione delle vecchie N.T.A. del PRAE approvato con D.G.R. del 15.5.2007 n.580, per le nuove attività estrattive e per quelle in corso di autorizzazione;
- che *l'attività estrattiva prevista dal progetto in epigrafe sottrae una estesa porzione di suolo che, nell'immediato sottosuolo, contiene una falda freatica.* La messa in opera di un

diaframma impermeabile comporta una notevole variazione del flusso dell'acquifero. Si legge "in assenza di opere drenanti l'innalzamento più consistente del livello di falda si riscontrerebbe nella zona immediatamente a monte del muro (tra P3 e P2), con valori massimi dell'ordine di 1 m entro una distanza di circa 40 m dal vertice NE del tracciato dell'opera idraulica; al contempo gli abbassamenti massimi risulterebbero dell'ordine di mezzo metro, entro 25 m dall'angolo occidentale della proprietà, a valle idrogeologica. Le entità dei disturbi massimi leggibili, tenuto conto dell'approssimazione delle condizioni e degli errori introdotti dall'elaborazione dei raster, possono essere quantificate in +/- 30 cm rispetto all'indisturbato, più estesi a monte, fino ad una distanza di circa 250 m ad Est della proprietà, e ancor meno rilevanti a valle, limitati ad una distanza di circa 90 m dal muro." ;

- che dette variazioni sono assolutamente insostenibile dal sistema e provocheranno alterazioni della falda, che influiranno sull'uso della risorsa a valle del sito, anche problemi di allagamento a monte. L'innalzamento del livello freaticometrico comporterà infatti una riduzione del franco non saturo ed una conseguente diminuzione della capacità drenante in ciò generando conseguenti allagamenti;
- che, gli scenari in cui al diaframma si accoppia un setto verticale drenante, premesso che tale setto non si capisce bene come dovrebbe essere realizzato, attenuano tali effetti che rimangono però ben tangibili (con lo scenario 3 abbiamo un innalzamento a monte di 0.4m in ciò permanendo l'aumento della pericolosità idraulica per diminuzione dello spessore del non saturo e quindi della capacità assorbente);
- che non si analizzano le connessioni tra l'acquifero superficiale e profondo per effetto dei pozzi trivellati per raggiungere l'acquifero profondo ma all'interno di quelli superficiali e senza cementare il tratto di perforo che attraversa l'acquifero superficiale stesso;
- che il progetto presenta difformità dalla norma vigente in tema di impatto acustico, tra cui:  
Mancata analisi dei possibili recettori. Il progetto (E11 - Valutazione previsionale di impatto acustico) riporta valutazioni generiche e contraddittorie circa i possibili insediamenti che possono subire impatti sensibili dalle emissioni sonore. A pag. 14/29 si legge che "si specifica che ai fini acustici non sono stati identificati ricettori sensibili così come definiti nella Tabella A allegata al DPCM 14/11/97" e che "non sono presenti abitazioni potenzialmente disturbate, le più vicine distano oltre 2 km come si evince dalle rappresentazioni delle aree buffer rispettivamente di 1000 m (da intendere 1000 m, n.d.r.) in verde e 2000 m (da intendere 2000 m, n.d.r.) in rosso individuate intorno l'area di progetto." Subito appresso si ammette però che "i recettori valutati sono costituiti per la maggior parte da casolari agricole e da strutture ricettive/turistiche ubicate ad una distanza maggiore di 1 km dall'area di progetto." Tant'è che in detta Valutazione (pag. 22/29) viene riportata una mappa con non meglio identificati "Recettori".

Mancata valutazione del rumore di fondo in tutti i recettori. Per una efficace simulazione dell'impatto acustico presso i recettori (come detto genericamente e sommariamente individuati) occorre misurare in corrispondenza di essi il valore del rumore di fondo *ante operam*, in modo da poter valutare/simulare l'incremento del rumore a seguito della realizzazione dell'insediamento. Invece, risulta dalla stessa Valutazione che le misure fonometriche sono state eseguite solo in 4 punti del perimetro della cava. In tal modo sarà impossibile valutare quale sarà il contributo aggiuntivo delle attività di scavo e la conseguente verifica del rispetto dei valori assoluti dei livelli sonori, così come previsti dalla normativa.

Mancata verifica del criterio differenziale di impatto acustico. La normativa vigente (art. 4 DPCM 14.11.1997) prevede, oltre alla verifica dei limiti assoluti, la verifica dei limiti

differenziali di impatto acustico, pari a 5 dB(A) diurni e 3 dB(A) notturni, tranne che le aree esclusivamente industriali. Tali limiti risultano ben più vincolanti di quelli assoluti in presenza di attività produttive. Tale verifica, che nella fattispecie appare importante trattandosi di attività rumorosa in un contesto agricolo/residenziale/ricettivo, risulta del tutto omessa;

- che lo S.I.A. si limita a valutare esclusivamente l'aspetto della viabilità attinente il collegamento della vicinale che costeggia l'area oggetto dell'intervento e la S.P. n. 54 e, nonostante si evince chiaramente che il materiale che estratto sarà trasportato presso il cementificio di Galatina, non valuta l'impatto determinato dai mezzi pesanti che trasporteranno il materiale argilloso nel percorrere parte della S.P. n. 54 Alezio-Taviano, il tratto della S.P. n.361 che attraversa l'abitato di Alezio, il tratto della S.P. n. 361 Alezio-Parabita fino all'intersezione con la S.P. n. 47, il tratto della S.P. n. 47 dall'intersezione con la S.P. n. 361 e la S.P. 371, il tratto della S.P. n. 371 fino all'intersezione con la S.P. n. 33 (Galatina-Corigliano);
- che da un calcolo - molto attendibile - tra i volumi di materiale da cavare nell'area individuata dal progetto e i tempi di coltivazione della cava, si prevede che su dette strade dovrebbero transitare (tra andata e ritorno) circa 20 camion/g che, spalmati per le otto ore di lavoro, si può dedurre che sulle strade suddette transiterà un mezzo pesante ogni 25 minuti;
- che, i tratti di strada innanzi indicati, soprattutto la S.P. n.54, la S.P. n. 361 e la S.P. n. 41 risultano del tutto inadeguati a supportare un ulteriore carico di mezzi pesanti in considerazione della ridotta larghezza;
- che sul tratto della S.P. n. 361 che attraversa l'abitato di Alezio (che nel suo andamento nella superficie risulta abbastanza difforme) sono presenti numerose abitazioni, diverse attività commerciali e una residenza socio-sanitaria, ragion per cui il transito numeroso e continuo di mezzi pesanti determineranno un evidente innalzamento dell'inquinamento di polveri, di emissioni nocive e di rumori, nonchè la riduzione dei livelli di sicurezza che risultano già inadeguati, tant'è che la stessa Provincia di Lecce ha predisposto un progetto di variante di tale tratto di strada;
- che il tratto della S.P. n. 361 da Alezio a Parabita, essendo già particolarmente pericoloso (su di esso si sono verificati diversi incidenti stradali, anche mortali, per cui è stato posto il limite di 50 Km/h) in quanto viene intensamente utilizzato in tutti i periodi dell'anno e perché su di esso insistono una gran quantità di residenze (annuali ed estive) e numerose attività agricole, agrituristiche e commerciali, risulterà ancor più pericoloso a causa del transito dei mezzi pesanti provenienti dall'area di cava e diretti al cementificio di Galatina;
- che il manto stradale dei tratti delle strade provinciali che saranno attraversate quotidianamente ed intensamente dai mezzi pesanti, provenienti dall'area di cava in progetto al cementificio di Galatina e viceversa, subirà un'accelerazione dei tempi di usura i cui effetti si riverbereranno sulla sicurezza degli utenti e sui costi di manutenzione che - evidentemente - saranno a carico della pubblica amministrazione;

## RILEVATO

- che l'autorizzazione alla coltivazione di una cava nel territorio del Comune di Alezio in località ARPA, non può essere concessa, in virtù di quanto prescritto nel Titolo I art. 2, delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.A.E. (approvato con D.G.R. n.580 del 15.5.2007) che stabilisce che *"l'attività estrattiva considerata dal P.R.A.E. è attuata sul territorio*

*esclusivamente a mezzo dei Piani di Bacino, dei Piani di Riordino, dei Piani Particolareggiati " e che i Piani in questione, oltre a non interessare tale area, non sono mai stati approvati e/o adottati;*

- che, per le argomentazioni su esposte, il S.I.A. presentato dalla Società GEOAMBIENTE srl non supera le criticità di carattere ambientale, agronomico, paesaggistico, economico e sociale innanzi rilevate e non risulta conforme alla normative attinenti le attività estrattive;

#### **CHIEDE**

- **che l'istanza prodotta dalla società GEOAMBIENTE srl venga respinta;**

#### **SI RISERVA**

- di attivare tutte le iniziative consentite dalla legge al fine di tutelare gli interessi diffusi rappresentati.

Distinti saluti

**Marcello Seclì**

*Presidente Italia Nostra - Sezione Sud Salento*

